Deliberazione n. 26/2021/VSGO



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

presidente

consigliere

consigliere

consigliere

referendario

referendario (relatore)

referendario

referendario

Adunanza dell'8 marzo 2021

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie

(art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

al 31/12/2017 (anno 2018), 31/12/2018 (anno 2019) e 31/12/2019 (anno 2020)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

^{*} riuniti mediante collegamento telematico

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, "Tusp");

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 – delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del

3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Considerato che la **Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna** (di seguito, "Camera di commercio di Bologna" o "Ente") risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 223 del 20 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, trasmessa dalla Camera di commercio di Bologna ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 203 del 19 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dalla Camera di commercio di Bologna ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 209 del 17 dicembre 2020 e relativi allegati, avente ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019, trasmessa dalla Camera di commercio di Bologna ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza del Presidente con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio, tramite piattaforma Teams, dell'8 marzo 2021;

Udito il relatore dott.ssa

PREMESSO

1. Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 ss., della l. n. 190/2014 e, tra gli altri, di quello predisposto dalla Camera di commercio di Bologna (Paragrafo 6 "Considerazioni sul contenuto dei piani delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato").

Al 31 marzo 2015, l'Ente risultava titolare di 19 partecipazioni dirette, di cui 8 destinate alla dismissione.

2. Con la successiva deliberazione n. 123/2016/VSGO del 7 dicembre 2016, la Sezione ha esaminato specificamente la relazione della Camera di commercio di Bologna sui risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della l. n. 190/2014.

3. La Camera di commercio di Bologna ha successivamente trasmesso, in adempimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del Tusp, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016, adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 171 del 12 settembre 2017, udito l'organo di revisione.

Il suddetto piano di razionalizzazione è stato esaminato da questa Sezione con deliberazione n. 115/2018/VSGO, approvata nell'adunanza del 14 settembre 2018.

Il numero complessivo delle società partecipate dall'Ente in occasione della revisione straordinaria risultava ridotto da 19 (rilevate in occasione della prima razionalizzazione al 31 marzo 2015) a 17, di cui 5 destinate alla dismissione e 6 appartenenti al "sistema camerale" (società partecipate dalle Camere di commercio che svolgono l'attività di produzione di beni e servizi strumentali a favore dei soci).

3.1. In tale occasione la Sezione rilevava, in particolare, che la quota di partecipazione dell'Ente in **BolognaFiere spa**, pari al 13,52 per cento alla data di riferimento del provvedimento di ricognizione straordinaria (23 settembre 2016), era incrementata in seguito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale approvato il 22 dicembre 2016 dall'assemblea straordinaria dei soci. In particolare, con delibera della Giunta camerale n. 40 del 15 marzo 2017, trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art. 5 del Tusp, l'Ente si era impegnato a sottoscrivere tale aumento per un importo complessivo di 3 milioni di euro, comprensivo delle azioni proporzionalmente offerte all'Ente medesimo e dell'esercizio del diritto di prelazione sul capitale eventualmente rimasto inoptato. All'aumento di capitale partecipavano anche la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna. Per effetto del perfezionamento di tale operazione la quota della Camera di commercio di Bologna risultava pari al 14,68 per cento e quella di partecipazione dei soci pubblici, complessivamente considerati, al 52,24 per cento.

Al riguardo osservava la Sezione come il controllo di cui all'art. 2359 c.c. possa ricorrere anche nell'ipotesi in cui più pubbliche amministrazioni l'esercitino congiuntamente, a prescindere dalla formalizzazione di un coordinamento altrimenti evincibile da comportamenti concludenti di cui, nella fattispecie all'esame, sono indici univoci le scelte strategiche condivise dai citati enti pubblici di deliberare aumenti di capitale per finanziare i rilevanti investimenti previsti dal Piano di Sviluppo della Fiera.

Si rilevava pertanto la necessità per l'Ente di assumere le iniziative del

caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere e di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si rilevava, inoltre, la necessità di un adeguamento della composizione dell'organo di amministrazione alle prescrizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del Tusp, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata con un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri solo sulla base di una delibera assembleare, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

Allo stesso modo si richiamava la necessità di includere nella successiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Tusp, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Fiere di Bologna spa.

- 3.2. Analoghe considerazioni in merito alla necessità di formalizzare la sussistenza del controllo pubblico, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti, si riproponevano anche per **Bologna Welcome srl**, partecipata al 43,96 per cento dall'Ente e al 23,93 per cento da Fiere di Bologna spa (società con il 53 per cento del capitale pubblico).
- 3.3. Relativamente a **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, società partecipata al 22,20 per cento, oltre a ritenere anche in questo caso esistenti i presupposti per ravvisare la sussistenza del controllo pubblico, la Sezione rilevava come, nella fattispecie, ricorressero le ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, lett. b), del Tusp (in quanto priva di dipendenti) e dal combinato disposto degli artt. 20, comma 2, lett. d), e 26, comma 12-quinques, del Tusp (essendo stato il fatturato medio nel triennio 2013-2015 inferiore a 500.000 euro).
- 3.4. Da ultimo, la Sezione, nel prendere atto di quanto riferito circa interventi di contenimento dei compensi all'organo amministrativo operati da singole società (ad esempio, Infocamere scpa ed Ecocerved scrl), rilevava l'esigenza di una sistematica e generale azione di razionalizzazione e contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate prescritta dall'art. 20, comma, 2, lettera f), del Tusp.
- 3.5. Nel citato piano di razionalizzazione l'Ente aveva ritenuto di non avere partecipazioni indirette, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. g), del Tusp, in base alla quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da

una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". La Sezione al riguardo aveva evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e di diritto, o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche. Ne deriva che sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo pubblico congiunto.

3.6. La Sezione, all'esito dell'analisi del provvedimento di revisione straordinaria, ha sollecitato l'Ente "- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici; - ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente; - ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione; - ad adottare le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di liquidazione in corso".

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, comma 1, del Tusp, definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'Ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'eventuale adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione". In altri termini, l'operazione di revisione periodica implica l'adozione di un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti, nonché in relazione all'adeguatezza organizzativa della struttura societaria delle partecipate alla luce dei parametri normativi.

Il successivo art. 20, comma 2, del Tusp specifica tale obbligo di motivazione con la previsione che i piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica" al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

In particolare, l'art. 20, comma 2, lett. f), del Tusp prescrive alle Amministrazioni l'obbligo di rilevare la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (cfr., negli stessi termini, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 92/2019/VSGO).

2. La Camera di commercio di Bologna ha trasmesso, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 20, comma 1, del Tusp, i provvedimenti di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

In particolare, il più recente dei provvedimenti esaminati, adottato nell'adunanza della Giunta camerale del 17 dicembre 2020, contiene la "relazione sullo stato di attuazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione ... del 19 dicembre 2019" (Allegato A) e "l'analisi delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Bologna anno 2020, con riferimento alla situazione al 31.12.2019" (Allegato B; l'Ente precisa che l'analisi è svolta tenendo presenti gli sviluppi della situazione delle singole partecipate illustrati nell'Allegato A, quindi risulta attualizzata a fine 2020).

3. Attualmente la Camera di Commercio di Bologna detiene partecipazioni dirette in 13 società: Bologna Welcome srl (43,96 per cento); Unioncamere Emilia Romagna Servizi srl (22,2 per cento; società del sistema camerale regionale non in house); BolognaFiere spa (14,68 per cento); CAAB - Centro Agroalimentare di Bologna spa (7,57 per cento); Interporto Bologna spa (5,9 per cento); **Tecno Holding spa** (5 per cento; società del sistema camerale non in house); IC Outsourcing scrl (4,05 per cento, di cui 2,45 per cento direttamente, 1,55 per cento tramite Infocamere scpa e 0,05 per cento tramite Ecocerved scarl; società in house del sistema camerale); Infocamere scpa (4 per cento; società in house del sistema camerale); Ecocerved scarl (2,23 per cento, di cui 0,72 per cento direttamente e 1,51 per centro tramite Infocamere scpa; società in house del sistema camerale); **Tecnoservicecamere scpa** (1,76 per cento; società in house del sistema camerale); Finanziaria Bologna Metropolitana spa in liquidazione (32,83 per cento); Imola Scalo srl in liquidazione (12,69 per cento); Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna spa (39,1 per cento; società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), del Tusp e pertanto esclusa dall'ulteriore esame nell'ambito della presente delibera ex art. 26, comma 3, del Tusp).

Rispetto alla situazione al 31 marzo 2015 (data di riferimento del primo piano di razionalizzazione), risultano dismesse partecipazioni dirette in 6 società, di cui 3 nel periodo preso in considerazione dai tre piani di razionalizzazione qui

esaminati. Inoltre, sono destinate alla dismissione ulteriori 3 delle attuali 13 partecipazioni dell'Ente, di cui 2 relative a società in liquidazione, mentre nel terzo caso l'Ente si è avvalso della facoltà di sospensione fino al 31 dicembre 2021 della procedura di dismissione a norma dell'art. 24, comma 5-bis, del Tusp.

Infine, i piani di razionalizzazione dell'Ente limitano l'analisi delle partecipazioni indirette a quelle detenute tramite le società *in house* a controllo analogo congiunto. All'esito delle operazioni di fusione e liquidazione intervenute nel corso degli ultimi anni, attualmente le partecipate indirette della Camera di Commercio di Bologna nelle società del sistema camerale sono ridotte a due: **Iconto srl** (società *in house* del sistema camerale; partecipata al 100 per cento da Infocamere scpa) e **Retecamere scarl in liquidazione** (partecipata al 2,3 per cento da Infocamere scpa). In relazione alle circostanze di fatto riscontrate in sede di esame delle singole partecipate dirette dell'Ente, si dà atto che tale criterio di selezione – apparentemente più restrittivo rispetto alla definizione delle "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del Tusp – in concreto porta alla corretta perimetrazione delle partecipate indirette da considerare nel piano di razionalizzazione.

4 Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

4.1 Bologna Welcome srl

4.1.1 La Camera di Commercio di Bologna, con la partecipazione del 43,96 per cento, è il socio di maggioranza relativa di Bologna Welcome srl.

Nella relativa scheda di analisi, l'Ente conferma la scelta per il mantenimento della partecipazione senza interventi, sul presupposto che la società svolge l'attività di assistenza turistica e l'organizzazione di eventi "in favore della collettività di riferimento e persegue le finalità istituzionali di sostegno della competitività delle imprese e dei territori ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo", quindi svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp.

4.1.2 Nella precedente deliberazione n. 115/2018/VSGO la Sezione evidenziava la somma delle partecipazioni della Camera di Commercio di Bologna (43,96 per cento) e di BolognaFiere spa (23,39 per cento), concludendo pertanto per la qualificazione della società come a partecipazione pubblica maggioritaria, e, quindi, invitava l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per formalizzare l'esercizio del controllo pubblico congiunto. Tuttavia, in relazione a quanto emerge dal successivo punto 4.3, allo stato attuale l'Ente risulta di fatto escluso dalla

possibilità di esercitare il controllo pubblico congiunto in relazione a BolognaFiere spa e, di conseguenza, anche in relazione di Bologna Welcome srl.

4.1.3 Nel piano di razionalizzazione adottato in dicembre 2020, l'Ente riferisce di aver formulato la proposta – effettivamente recepita dall'assemblea della società tenutasi in data 8 luglio 2020, come attestato dalla visura camerale – di ridurre il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione da 5 a 3 (mantenendo il compenso di 5.000 euro annui per ciascun consigliere), riducendo, inoltre, il compenso del Presidente del Consiglio medesimo (da 25.000 euro a 15.000 euro annui), al fine di ridurre i costi di funzionamento della società (con un risparmio complessivo diretto di 20.000 euro annui, oltre agli oneri accessori).

Nel prendere positivamente atto dell'iniziativa, la Sezione rileva che la Camera di Commercio di Bologna, nella sua qualità di socio di maggioranza relativa di Bologna Welcome srl, dovrà promuovere con la massima sollecitudine un'analisi complessiva dei costi di funzionamento della società, nel mutato contesto socio-economico legato all'emergenza sanitaria in corso, considerato il margine molto ridotto degli utili prodotti dalla società (pari a 64.750 euro nel 2019) rispetto al rilevante valore della produzione (14.093.670 euro nel medesimo esercizio).

4.2 Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl

4.2.1. Unioncamere Emilia-Romagna Servizi srl è una società strumentale non in house, costituita dalle 9 (attualmente ridotte a 8) Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna, associate all'Unione Regionale ex art. 6, comma 1, l. n. 580/1993 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", al fine di acquistare, ristrutturare e gestire un compendio immobiliare da affittare alla sede della medesima Unioncamere Emilia-Romagna e eventualmente ad altri soggetti istituzionali (art. 4 dello Statuto della società).

Il mantenimento della partecipazione (senza interventi di razionalizzazione) è giustificato dall'Ente in base all'art. 4, comma 3, del Tusp relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.

I rilievi formulati nella precedente deliberazione n. 115/2018/VSGO della Sezione in merito alla società hanno riguardato in primo luogo la scelta per il mantenimento, alla luce dei parametri dall'art. 20, comma 2, lett. b) (essendo la società priva di dipendenti) e lett. d), del Tusp (per il conseguimento di un fatturato medio inferiore a 500.000 euro; in combinato disposto con l'art. 26, comma 12-quinques, del Tusp). Il secondo rilievo contenuto nella precedente deliberazione n. 115/2018/VSGO della Sezione riguardava la necessità di adottare

le determinazioni conseguenti al controllo pubblico della società.

4.2.2. In relazione agli elementi di seguito illustrati – raccolti dall'analisi dell'ultimo bilancio della società e assenti, invece, nella relativa scheda allegata ai piani di razionalizzazione – risulta possibile concordare sulla conclusione circa l'opportunità di mantenere la partecipazione, in quanto l'affermazione per cui "l'eventuale liquidazione della società sarebbe un'operazione dannosa per la tutela del patrimonio pubblico", contenuta nel piano di razionalizzazione dell'Ente, risulta coerente con i dati finanziari esaminati.

Unioncamere Emilia-Romagna Servizi srl è stata costituita con l'atto del 24 luglio 2000 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 15 novembre 2000. Il successivo 9 gennaio 2001 la società ha acquistato un immobile sito in Bologna, viale Aldo Moro 62, al prezzo di circa 3 mln. di euro, effettuando poi lavori di ristrutturazione per un importo di circa 1 mln. di euro.

All'epoca il capitale sociale era pari a 51.646 euro (all'esito di alcune variazioni di aumento e di riduzione, dal 7 marzo 2008 il capitale sociale è pari a 120.000 euro). L'acquisto dell'immobile e i lavori di ristrutturazione sono stati finanziati con un mutuo ipotecario (l'importo erogato di circa 4,4 mln. di euro), oggetto di alcune rinegoziazioni nel corso degli anni ed attualmente in scadenza al 31 dicembre 2031 (il debito residuo pari a circa 1,3 mln di euro).

I canoni di locazione annui, pari a circa 300.000 euro (di cui circa 200.000 euro corrisposti da Unioncamere Emilia-Romagna), consentono alla società di procedere al rimborso delle rate del mutuo (circa 100.00 euro annui), di sostenere i costi di funzionamento (comprensivi di oneri fiscali; il relativo dettaglio come da ultimo bilancio si presenta congruo in relazione alla tipologia dell'attività) e di conseguire il risultato economico positivo, in costante aumento nel corso degli anni (da 15.491,00 euro nel 2014 a 103.776 euro nel 2019), a conferma dell'effettiva azione di riduzione dei costi da parte della società, data la sostanziale invarianza del fatturato.

4.2.3. La Camera di Commercio di Bologna detiene una partecipazione del 22,2 per cento e nei propri piani di razionalizzazione qualifica la società come non a controllo pubblico, evidenziando espressamente nelle premesse l'incertezza interpretativa del quadro normativo di riferimento sul tema.

Nello stesso tempo, l'Ente si adegua spontaneamente al rilievo formulato nella precedente deliberazione n. 115/2018/VSGO della Sezione in merito alle conseguenze pratiche della sussistenza del controllo pubblico, comunicando nel piano di razionalizzazione l'avvenuta approvazione, in data 30 aprile 2019, da parte dell'assemblea di Unioncamere Emilia-Romagna Servizi srl della modifica

statutaria che prevede l'amministratore unico come unica forma di amministrazione della società, "peraltro da sempre già praticata quale modello di governance societaria".

Nel richiamare la costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 9/2021/VSGO), trattandosi nello specifico di una società a totale partecipazione pubblica e caratterizzata dalla comunanza degli interessi di tutti i soci (le otto Camere di commercio della Regione che hanno affidato alla società la gestione dell'immobile adibito alla sede di Unioncamere Emilia-Romagna), si osserva che in relazione alle particolari caratteristiche della società - priva di dipendenti, con amministratore unico (previsto per statuto) che percepisce un compenso di importo modesto e attività consistente nella gestione ordinaria di un immobile locato a soggetti istituzionali, senza partecipazioni in altre società - la qualificazione formale in tema di controllo pubblico implica conseguenze pratiche sostanzialmente coincidenti con l'ordinaria governance delle società a partecipazione pubblica, in particolare per quanto riguarda la necessità di costante attenzione all'analisi dei relativi costi di gestione ex art. 20, comma 2, lett. f), del Tusp in vista della predisposizione degli annuali piani di razionalizzazione periodica delle partecipate.

4.2.4. In relazione a quanto precede, la Sezione invita l'Ente a considerare la possibilità di formalizzare la sussistenza del controllo pubblico in relazione a Unioncamere Emilia-Romagna Servizi srl, rilevando in ogni caso la necessità di monitorare costantemente i costi di funzionamento della società, esponendo i risultati della relativa analisi nei successivi piani di razionalizzazione, nonché – più in generale – a proseguire con la ricerca delle soluzioni idonee ad assicurare il rispetto di tutti i parametri dell'art. 20, comma 2, del Tusp.

4.3 BolognaFiere spa

4.3.1. La Camera di Commercio di Bologna detiene una partecipazione del 14,68 per cento in BolognaFiere Spa, prevedendone il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto l'attività svolta (gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici) è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del Tusp.

Il principale rilievo formulato nella precedente deliberazione n. 115/2018/VSGO della Sezione ha riguardato la mancata formalizzazione del controllo pubblico congiunto, nonché l'adozione delle determinazioni conseguenti, in particolare per quanto riguarda l'organo di amministrazione e l'inclusione nel piano di razionalizzazione dell'Ente delle partecipazioni indirette detenute tramite

BolognaFiere Spa.

4.3.2. Fiere di Bologna spa è partecipata da 4 soci pubblici – Comune di Bologna (14,71 per cento), Camera di Commercio di Bologna (14,68 per cento), Città metropolitana di Bologna (12,85 per cento) e Regione Emilia-Romagna (11,56 per cento) – che complessivamente detengono il 53,80 per cento del capitale sociale.

Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31 dicembre 2017, adottato in data 20 dicembre 2018, l'Ente riferisce di essersi attivato immediatamente con gli altri soci pubblici al fine di verificare la possibilità di formalizzare il controllo pubblico congiunto rispetto alla società in accoglimento dei rilievi della Sezione, pur evidenziando che in precedenza non erano emersi orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche proposte dall'organo amministrativo.

In particolare, nel suddetto piano di razionalizzazione la Camera di Commercio di Bologna rileva che "dai verbali di assemblea degli ultimi anni, infatti, non è possibile riscontrare significative convergenze sui temi posti all'ordine del giorno, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali)".

In relazione alle misure adottate in seguito alla deliberazione n. 115/2018/VSGO della Sezione, nel medesimo piano di razionalizzazione del dicembre 2018 l'Ente evidenzia quanto segue: "Considerato che l'attività della Società è caratterizzata da una forte vocazione commerciale e la strategicità del sistema fieristico regionale, con tre poli (Bologna, Parma e Rimini) con assetti societari che vedono tutti la presenza con percentuali superiori al 50% di soci pubblici (regione, enti locali, camere di commercio), l'Unioncamere dell'Emilia-Romagna ha trasmesso in data 18/10/2018 una nota al Capo Gabinetto Giunta della Regione Emilia-Romagna proponendo di avviare un tavolo di lavoro con le Amministrazioni pubbliche socie di società in mercati aperti e non regolati, con le società partecipate coinvolte, al fine di individuare una soluzione condivisa e coerente per tali infrastrutture di interesse generale ai rilievi posti dalla Sezione Regionale. Si attendono pertanto gli sviluppi della suddetta iniziativa, lasciando nel frattempo invariata l'identificazione di BolognaFiere spa quale società che non rientra nel controllo pubblico condiviso".

Nel richiamare tale iniziativa anche nell'ultimo piano di razionalizzazione adottato (datato dicembre 2020), l'Ente riferisce dell'accoglimento della proposta da parte della Regione Emilia-Romagna che con nota del 21 dicembre 2018

invitava gli altri soci pubblici ad un incontro "per fare il punto sul ruolo specifico dei soci pubblici, anche ai sensi delle indicazioni della Corte dei Conti che ha individuato la Regione Emilia Romagna quale soggetto promotore di un percorso di confronto e di condivisione in materia di controllo societario". Tuttavia, la proposta non ha avuto seguito all'esito dell'opposizione del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna che con nota del 31 gennaio 2019 comunicava che "al momento, non si ravvisano le condizioni per la predisposizione di un accordo parasociale tra i soci pubblici".

Da ultimo, la Camera di Commercio di Bologna specifica quanto segue: "BolognaFiere S.p.a. ha avviato lo studio di un percorso di integrazione con altro player attivo nel settore fieristico italiano. In merito, allo stato, non sono pervenute formali comunicazioni".

Al riguardo, la Sezione rileva che dal piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna adottato in data 28 dicembre 2020 si evince l'intenzione di procedere ad una nuova regolamentazione dell'assetto del settore fieristico regionale in relazione ai processi di integrazione in corso e alla necessità di superare le conseguenze economiche derivanti dalle limitazioni delle attività dei quartieri fieristici determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19.

4.3.3. Nel prendere positivamente atto delle iniziative intraprese dall'Ente – seppure rimaste senza esiti concreti a causa dell'opposizione di alcuni altri soci pubblici – per l'adeguamento ai rilievi formulati in precedenza, la Sezione rileva che allo stato la Camera di Commercio di Bologna non esercita il controllo pubblico congiunto in relazione a BolognaFiere Spa.

Considerato che all'esito delle trattative in corso la *governance* societaria dell'attuale BolognaFiere Spa è destinata ad essere profondamente trasformata, la Sezione sospende ogni valutazione in relazione alla partecipazione di Camera di Commercio di Bologna in BolognaFiere Spa, riservandosi di esprimersi quando sarà definita la nuova struttura societaria della relativa partecipazione.

4.4 Centro Agroalimentare di Bologna (C.A.A.B.) spa

4.4.1. La Camera di Commercio di Bologna detiene una partecipazione del 7,57 per cento in C.A.A.B. spa, prevedendone il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto l'attività svolta (gestione del mercato agroalimentare all'ingrosso di Bologna) rientra nella categoria di "produzione di un servizio generale", ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del Tusp.

A conferma della coerenza della partecipazione con i propri scopi istituzionali, nella scheda della società allegata al piano di razionalizzazione l'Ente

evidenzia il positivo impatto sul territorio derivante dall'apertura, nel novembre 2017, di Fabbrica Italiana Contadina (F.I.C.O.) all'interno degli spazi del C.A.A.B., per il contributo "alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo e promozione del turismo (art. 2, comma 2, lett. d-bis, l. n. 580/93)".

La società è soggetta al controllo del Comune di Bologna che ne detiene una partecipazione pari a 80,04 per cento, mentre gli altri soci pubblici sono la Regione Emilia-Romagna (6,12 per cento) e la Città Metropolitana di Bologna (1,54 per cento). Il restante 4,73 per cento è distribuito tra numerosi soci privati. Non esiste un patto parasociale tra i soci pubblici, pertanto il controllo è esercitato singolarmente dal Comune di Bologna.

Nell'esercizio 2019, C.A.A.B. impiegava 19 dipendenti, conseguendo il fatturato di oltre 7 mln. di euro e l'utile d'esercizio pari a 581.068 euro. Il risultato economico è stato sempre positivo nei 5 esercizi precedenti presi in considerazione nell'ultimo piano di razionalizzazione.

- 4.4.2. Per quanto riguarda i rilievi della Sezione, nella precedente deliberazione n. 115/2018/VSGO si era dato atto dell'intervenuta modifica nel 2018 delle previsioni statutarie relative all'amministrazione della società, in adeguamento all'art. 11, commi 2 e 3 del Tusp, con la precisazione che oltre alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" (previste dall'art. 20 dello statuto della società come condizione per la nomina del Consiglio di Amministrazione di 3 o 5 membri, in alternativa all'Amministratore unico), la motivazione dell'opzione per l'organo collegiale deve fare riferimento anche alle esigenze normativamente prescritte di contenimento dei costi. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, lo statuto della società prevede la nomina diretta di 2 (o 4) consiglieri da parte del Comune di Bologna, mentre un consigliere è nominato dall'Assemblea su designazione di altri azionisti (art. 21 dello statuto).
- 4.4.3. Nel rilevare quanto precede, la Sezione si riserva ogni ulteriore approfondimento in merito alla situazione di C.A.A.B. in sede di esame dei piani di razionalizzazione degli altri soci, in relazione alle competenze esercitate, in particolare per quanto riguarda il progetto di aggregazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna (ed illustrato nel relativo piano di razionalizzazione).

In ogni caso, la Sezione invita l'Ente ad approfondire, in occasione del prossimo piano di razionalizzazione, l'analisi dei costi di funzionamento della società, a norma dell'art. *ex* art. 20, comma 2, lett. f), del Tusp.

4.5 Interporto Bologna spa

4.5.1. La Camera di Commercio di Bologna detiene una partecipazione del

5,90 per cento in Interporto Bologna spa, destinata alla dismissione già nel piano di razionalizzazione straordinaria. L'Ente rileva che i tentativi di vendita con procedure di evidenza pubblica esperiti nel 2014 e nel 2018 hanno avuto l'esito negativo (da ultimo, l'asta pubblica del 22 ottobre 2018 è andata deserta).

A tale riguardo l'Ente dichiara l'intenzione di valutare l'avvio delle trattative dirette con eventuali acquirenti interessati (a norma dell'art. 10, comma 2, del Tusp), in modo da completare l'alienazione nel termine del 31 dicembre 2021 ex art. 24, comma 5-bis, del Tusp.

4.5.2. Nel prendere atto di quanto sopra, la Sezione si riserva di valutare gli esiti dell'eventuale futura cessione mediante negoziazione diretta, con particolare attenzione all'analitica analisi della convenienza economica dell'operazione, come espressamente previsto dall'art. 10, comma 2, del Tusp, ricordando che nel caso di impossibilità della cessione della quota a terzi a condizioni economicamente convenienti, alla scadenza del termine di sospensione previsto dall'art. 24, comma 5-bis, del Tusp troverà l'applicazione la norma sul recesso di cui al precedente comma 5 del medesimo articolo.

4.6 Tecno Holding spa

4.6.1. Tecno Holding spa, partecipata al 5 per cento dalla Camera di Commercio di Bologna, è una società non *in house* del sistema camerale nazionale, costituita nel 1997 per effetto della fusione per incorporazione tra Tecnocamere srl e Cerved Holding spa. La società svolge la funzione di *holding* operativa, gestendo diverse partecipazioni societarie, principalmente nelle società del sistema camerale, e alcuni investimenti finanziari e immobiliari.

Il piano di razionalizzazione delle partecipate della Camera di Commercio di Bologna prevede – in conformità con l'indirizzo adottato al riguardo da Unioncamere nazionale – il mantenimento della partecipazione "con recepimento delle azioni di razionalizzazione programmate".

Tali azioni di razionalizzazione consistono nella dismissione di alcuni assets non strumentali alle attività istituzionali del sistema camerale, con la distribuzione dei relativi proventi ai soci, in base all'apposito Piano di razionalizzazione 2017-2021, i cui aggiornamenti annuali sono trasmessi per il recepimento da parte dei soci.

In particolare, nella Nota di aggiornamento del 20 novembre 2019 – per quanto riportato nel piano di razionalizzazione dell'Ente – Tecno Holding spa comunica di aver rimodulato il Piano al fine di concentrarsi "maggiormente sulla valorizzazione degli assets societari anche in previsione della (futura)

dismissione", essendo venute meno le esigenze di monetizzazione immediata per effetto della proroga contenuta nell'art. 24, comma 5-bis, del Tusp.

4.6.2. Le principali attività di adeguamento della *governance* societaria alle previsioni in materia delle società a partecipazione pubblica sono state poste in essere subito dopo l'entrata in vigore della relativa normativa.

In particolare, in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea del 30 giugno 2015 deliberava la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 5 membri e la riduzione del 20 per cento dei relativi compensi.

Successivamente, nel mese di gennaio 2017 lo statuto della società veniva modificato quanto segue: art. 30.2 "In base ai criteri definiti dal DPCM di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. 175/2016, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri".

Nella precedente deliberazione n. 115/2018/VSGO della Sezione la posizione di Tecno Holding spa non è stata oggetto di rilievi specifici.

4.6.3. Dall'analisi del bilancio di Tecno Holding spa al 31 dicembre 2019 non emergono criticità particolari in relazione alla gestione della società, risultando ampiamente positivi sia i risultati finanziari conseguiti sia la riduzione dei costi di gestione operata nell'ultimo anno.

Al capitale sociale di 25 mln. di euro corrisponde un patrimonio netto di 174 mln. di euro, risultato di reinvestimenti dei proventi della gestione operati nel corso degli anni e al netto delle distribuzioni ai soci effettuate all'esito delle dismissioni negli anni più recenti. L'utile d'esercizio 2019 dopo le imposte è pari a circa 5 mln. di euro, mentre i costi di funzionamento ammontano a 1,15 mln. di euro (in consistente riduzione rispetto a 1,74 mln. di euro del 2018). Nel 2019 la società impiegava 5 dipendenti.

Come indicato nel piano di razionalizzazione dell'Ente, le dismissioni effettuate in attuazione del Tusp hanno portato la società ad incassare, nel periodo dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020 un totale 119,1 mln. di euro (al lordo delle ritenute fiscali).

I dividendi complessivi distribuiti sul risultato d'esercizio 2019 ammontano a 62 mln. di euro, di cui 4.105.277,36 euro versati alla Camera di Commercio di Bologna. Inoltre, nel corso del 2020 Tecno Holding spa ha versato alla Camera di Commercio di Bologna un'erogazione liberale ai sensi dell'art. 99, comma 5, del d.l. n. 18/2020, per l'importo di 400.000 euro, destinata a sostegno della liquidità

(costo degli interessi e garanzie) delle imprese con sede nell'area metropolitana di Bologna.

4.6.4. La Sezione prende atto di quanto sopra riportato e si riserva di verificare l'attuazione degli interventi di razionalizzazione programmati alla scadenza del termine previsto dall'art. 24, comma 5-bis, del Tusp.

4.7 Le società *in house* del sistema camerale nazionale: IC Outsourcing scrl, Infocamere scpa, Ecocerved scarl e Tecnoservicecamere scpa.

4.7.1. La Camera di Commercio di Bologna ha seguenti partecipazioni nelle quattro società *in house* del sistema camerale nazionale: **IC Outsourcing scrl** (4,05 per cento, di cui 2,45 per cento direttamente, 1,55 per cento tramite Infocamere scpa e 0,05 per cento tramite Ecocerved scarl), **Infocamere scpa** (4 per cento), **Ecocerved scarl** (2,23 per cento, di cui 0,72 per cento direttamente e 1,51 per centro tramite Infocamere scpa) e **Tecnoservicecamere scpa** (1,76 per cento).

Le quattro società svolgono diverse attività strumentali a favore delle Camere di Commercio socie e pertanto il mantenimento delle relative partecipazioni rientra nella previsione dell'art. 4, comma 2, lett. d), del Tusp. In particolare, il carattere strategico e funzionale delle relative partecipazioni in relazione alle finalità di cui all'art. 2, l. n. 580/1993 è stato dichiarato da Unioncamere italiana (ente pubblico preposto a formulare direttive e indirizzi in materia) con nota del 23 novembre 2018. La stessa Unioncamere ha provveduto all'iscrizione delle quattro società all'elenco Anac *ex* art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 in relazione a tutte le Camere di commercio italiane.

In particolare, **IC Outsourcing scrl** fornisce attività di supporto della gestione dei flussi documentali (immagazzinamento e conservazione documentale, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati), **Infocamere scpa** svolge servizi di tenuta, tramite un sistema informatico, del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli, **Ecocerved scarl** progetta, realizza e gestisce sistemi informativi per le procedure camerali in tema ambientale (gestione informatica dell'Albo Gestori ambientali, del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati, del registro pile e del registro AEE), mentre **Tecnoservicecamere scpa** svolge l'attività di supporto e consulenza nel settore immobiliare (servizi di progettazione, direzione lavori, supporto al RUP per le opere antincendio e climatizzazione e per gli impianti speciali, servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizio di *global service*).

- 4.7.2. Nel periodo esaminato, le società *in house* del sistema camerale sono state interessate da una complessiva razionalizzazione delle partecipazioni di secondo livello, all'esito della quale attualmente solo **Infocamere scpa** detiene partecipazioni in altre società: **Iconto srl**, partecipata al 100 per cento e anch'essa classificata come società *in house* del sistema camerale e **Retecamere** scarl in liquidazione (quota del 2,3 per cento).
- 4.7.3. Tutte le quattro società *in house* del sistema camerale sono amministrate da consigli di amministrazione composti da 5 membri, sul presupposto del rilevante numero dei soci che esercitano il controllo analogo congiunto, nonché della complessità organizzativa delle relative strutture, operanti sull'intero territorio nazionale. Tale giustificazione risulta congrua in relazione al rilevante fatturato e numero dei dipendenti delle suddette società (es. 21 mln. di euro di fatturato e 625 dipendenti nel 2019 per IC Outsourcing scrl), nonché all'importo complessivo dei compensi erogati all'organo di amministrazione (es. 36.000 euro per 5 componenti sempre per IC Outsourcing scrl).
- 4.7.4. La Sezione prende atto di quanto sopra, riservandosi ogni eventuale approfondimento in occasione dell'esame dei futuri piani di razionalizzazione, in particolare con riferimento ai costi di gestione delle singole società.

4.5 Finanziaria Bologna Metropolitana spa in liquidazione

4.5.1. La Camera di Commercio di Bologna detiene una partecipazione del 32,83 per cento in Finanziaria Bologna Metropolitana spa in liquidazione, in relazione alla quale esercita il controllo congiunto unitamente ad altri soci pubblici Comune di Bologna (quota del 32,83 per cento), Città Metropolitana di Bologna (quota del 32,83 per cento), Regione Emilia-Romagna (quota del 1 per cento), Università di Bologna (quota dello 0,5 per cento).

La società è stata posta in liquidazione in data 31 luglio 2018. Tuttavia, dopo l'inziale avvio positivo dell'attività di liquidazione, con la cessione ad Ervet spa (società *in house* della Regione Emilia-Romagna) del ramo d'azienda relativo all'attività caratteristica della società, la cessione di ulteriori beni (terreno, impianti fotovoltaici e garage) sta riscontrando notevoli difficoltà, già evidenziate dalla presente Sezione nella deliberazione n. 63/2020/PARI, al punto 12.3.2.3, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2019 della Regione Emilia-Romagna.

In particolare, dopo l'asta pubblica per la vendita di beni immobili esperita il 5 marzo 2020 ed "andata deserta presumibilmente anche a causa delle intervenute restrizioni e incertezze economiche causate dall'emergenza COVID-

19", ha avuto lo stesso esito anche la successiva asta pubblica del 29 settembre 2020, nonostante la riduzione del prezzo pari al 10 per cento al fine di cercare di "ottenere una tempestiva liquidazione del patrimonio" nella situazione dell'incertezza economica (cit. dalle relazioni periodiche del liquidatore della società).

A tale riguardo, la conclusione contenuta nell'ultima informativa del liquidatore, riportata nel piano di razionalizzazione delle partecipate dell'Ente approvato in dicembre 2020, è la seguente: "Il perdurare della crisi economico-sanitaria mondiale causata dalla pandemia del Coronavirus ha sicuramente inciso negativamente sulle tempistiche della procedura di liquidazione... per il momento, è difficile assicurare la conclusione delle operazioni di liquidazione... nel perimetro dell'iniziale quadro previsionale che prevedeva un conclusione della fase liquidatoria al 31.12.2021".

4.5.2. La Sezione prende atto delle difficoltà della procedura di liquidazione in relazione all'attuale contesto economico e si riserva di monitorarne gli sviluppi in occasione dell'esame del prossimo atto di razionalizzazione.

4.6 Imola Scalo srl in liquidazione

4.6.1. La Camera di Commercio di Bologna detiene una partecipazione del 12,69 per cento in **Imola Scalo srl in liquidazione**, il cui socio di maggioranza relativa è l'azienda speciale CON.AMI (quota del 30,05 per cento), mentre il restante 57,26 per cento delle quote appartiene a 10 diversi soci privati.

La società è stata costituita nel 1999 al fine della costruzione di un'infrastruttura nodale idonea per l'intercambio delle merci in corrispondenza alla stazione ferroviaria di Imola e successivamente posta in liquidazione in data 27 luglio 2012, al fine di procedere alla vendita dei terreni di proprietà della società (il cui valore attualizzato risultante dalla perizia di stima ed indicato nel bilancio approvato al 31 dicembre 2019 è pari a 1,1 mln. di euro).

Il capitale sociale nominale della società è pari a 100.000 euro, mentre la perdita complessiva riportata a nuovo, risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019, ammonta a quasi 4 mln. di euro. Inoltre, Imola Scalo srl in liquidazione ha un debito per finanziamento soci pari a complessivi 931.893 euro (al riguardo, si evidenzia che la Camera di Commercio di Bologna è l'unico socio a non aver partecipato a suddetto finanziamento e, pertanto, non ha l'esposizione creditoria nei confronti della società).

4.6.2. In occasione dell'approvazione del bilancio 2019 ("l'ottavo bilancio predisposto in vigenza del periodo di liquidazione della Società", come evidenziato nel piano della razionalizzazione dell'Ente, nonché nel bilancio medesimo), il

liquidatore ha dato atto dell'esito negativo di tutti i tentativi di vendita di immobili, invitando i soci a trovare soluzioni alternative alla destinazione dei beni.

A tale riguardo, il rappresentante di CON.AMI (socio di maggioranza relativa) nell'assemblea ordinaria svoltasi il 14 maggio 2020 ha manifestato l'intenzione di considerare la possibilità di inserire l'acquisto dell'immobile nel prossimo piano di investimenti di CON.AMI, con la precisazione che tale piano dovrà essere approvato dagli Enti Consorziati. Allo stato non risultano ulteriori elementi di novità in merito.

4.6.3. Nel prendere atto delle perduranti difficoltà della procedura liquidatoria, la Sezione si riserva di valutare i relativi sviluppi in occasione dell'esame del prossimo atto di razionalizzazione.

5. Partecipazioni dismesse nel periodo considerato (2017-2020)

5.1. Job Camere srl in liquidazione

- 5.1.1. La Camera di Commercio di Bologna deteneva una partecipazione del 2,71 per cento in **Job Camere srl in liquidazione**, agenzia di fornitura di lavoro temporaneo già operante come società *in house* del sistema camerale e posta in liquidazione dal 28 luglio 2015 in quanto ritenuta "non più indispensabile la partecipazione in società, potendosi reperire sul mercato il servizio di somministrazione lavoro" (dal piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2017; dal medesimo piano risulta in dettaglio la procedura seguita per la cessione totalitaria delle quote societarie e la determinazione del relativo valore ai fini della cessione).
- 5.1.2. All'esito di una procedura ad evidenza pubblica, in data 16 giugno 2020 l'Ente ha ceduto la propria quota di partecipazione a During spa, al prezzo di 28.206,85 euro, registrando una plusvalenza contabile di 15.785,86 euro.
- 5.1.3. La Sezione prende positivamente atto della conclusione della procedura di dismissione della partecipazione e della plusvalenza finale realizzata dall'Ente.

5.2. Dismissioni già esaminate nella precedente deliberazione n.115/2018/VSGO di questa Sezione

- 5.2.1. Per completezza, si segnalano le due dismissioni effettuate nel corso del 2018, ma già esaminate nella deliberazione di questa Sezione n. 115/2018/VSGO del 14 settembre 2018 sul piano di razionalizzazione straordinaria e la sua attuazione (cui si rinvia per ogni approfondimento).
- 5.2.2. Nel mese di febbraio 2018 l'Ente ha ceduto a BolognaFiere spa (partecipata al 13,52 per cento) la partecipazione del 32,67 per cento in **Bologna** Congressi spa.
 - 5.2.3. Nel mese di aprile 2018 l'Ente ha ceduto ai soci privati della società

la propria partecipazione in **GAL Appennino Bolognese scrl** (8,99 per cento).

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- prende positivamente atto delle misure già intraprese dall'Ente che hanno portato alla costante riduzione del numero delle società partecipate, dirette e indirette, nonché delle iniziative intraprese per l'adeguamento ai rilievi formulati nelle precedenti deliberazioni della Sezione;
- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole posizioni e si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di commercio di Bologna e all'Organo di revisione;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto dell'8 marzo 2021.

Il presidente
Il relatore

Depositata in segreteria nella data di apposizione della firma del Funzionario preposto

Il funzionario preposto

(firmato digitalmente)